

DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL COMUNE DI RIMINI RELATIVE AI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DEGLI ENTI PARTECIPATI E NON PARTECIPATI DAL COMUNE DI RIMINI

*A cura dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini.
(versione del settembre 2016, aggiornata il 29/04/2022)*

INDICE

A) DISPOSIZIONI GENERALI	5
A.1) CODICE CIVILE	5
Art. 2382 - Amministratori delle s.p.a.: Cause di ineleggibilità e di decadenza	5
Art. 2390 - Amministratori delle s.p.a.: Divieto di concorrenza degli amministratori nelle s.p.a.	5
Art.2475 - Amministratori delle s.r.l.: Cause di ineleggibilità e di decadenza	5
A.2) L.296/2006	5
Articolo 1, comma 734	5
A.3) D.LGS. 39/2010	6
Articolo 10 comma 7 (Indipendenza e obiettività del revisore legale dei conti)	6
A.4) D.LGS. 39/2013	7
A.4.1) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO (ARTT. 4, 11).....	8
<u>Articolo 4 comma 1 lett. b)</u>	8
<i>Inconferibilità per gli amministratori, dirigenti e consulenti degli enti di diritto privato regolati/finanziati</i>	8
<u>Articolo 11 commi 1 e 3</u>	8
<i>Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	8
A.4.2) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (ARTT. 12,13)	9
<u>Articolo 12 comma 4</u>	9
<i>Incompatibilità tra gli amministratori di enti privati controllati e gli incarichi dirigenziali</i>	9
<u>Articolo 13</u>	9
<i>Incompatibilità tra l'amministratore di enti privati controllati e le cariche negli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni pubbliche, nonché con le cariche di amministratore in enti privati controllati di livello regionale</i>	9
A.4.3) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE SIA DI ENTE PUBBLICO SIA DI ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO (ARTT. 3, 7, 9, 12)	10
<u>Articolo 3 comma 1 lett. b) e d)</u>	10
<i>Inconferibilità per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione</i>	10

Articolo 7	10
A) Inconferibilità per gli amministratori di enti privati controllati	10
B) Inconferibilità per i componenti di organi politici di enti locali oppure per gli ex amministratori di enti privati controllati	11
Articolo 9 comma 2	12
Incompatibilità per gli amministratori degli stessi enti pubblici/privati controllati che regolano, finanziano o retribuiscono l'attività professionale svolta dagli stessi amministratori	12
Articolo 12 comma 1	12
Incompatibilità per incarichi dirigenziali conferiti dagli stessi enti pubblici/privati controllati	12
A.4.4) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI (ART. 9)	13
Articolo 9 comma 1	13
Incompatibilità tra la carica di amministratore di enti privati regolati/finanziati e l'incarico dirigenziale c/o pubbliche amministrazioni che vigilano sugli stessi enti di diritto privato regolati/finanziati	13
A.4.5) DEFINIZIONI DEI SOGGETTI GIURIDICI AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	14
A.5) D.LGS. 175/2016	15
Art. 11, comma 8 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico	15
B) DISPOSIZIONI SPECIFICHE	16
B.1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.P. VALLONI MARECCHIA"	16
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.179/2008	16
1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il consiglio di amministrazione	16
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013	17
2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione	17
STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016	17
Art. 19, comma 1 - Procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione	17
Art. 20, comma 1 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza	17
B.2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE I.P.A.B.	18
LEGGE 6972/1890	18
Art. 11 - [Inconferibilità]	18
Art. 14 - [Incompatibilità]	18
B.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI - A.C.E.R. RIMINI"	19
LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2001, N.24	19
Art. 44 comma 3 - Consiglio di amministrazione	19
STATUTO DI "ACER RIMINI" VIGENTE DAL 18/12/2020	19

Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del consiglio di amministrazione.....	19
Art. 10, comma 1 - Incompatibilità, inconfiribilità e decadenza dei membri del consiglio di amministrazione	19
B.4) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO REMO BORDONI - C.E.I.S." DI RIMINI	20
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "C.E.I.S." VIGENTE DAL 15/06/2020.....	20
Art. 14 - Il consiglio di amministrazione	20
B.5) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER I "DOCENTI UNIVERSITARI" CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI UN ENTE PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI	20
D.P.R. 382/1980	21
Art. 11, comma 5, lett. a) - Tempo pieno e tempo definito.....	21
Art. 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'	21
L. 240/2010.....	21
Art. 6, comma 9, lett. a) - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo	21
B.6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE, ESSENDO IN QUIESCENZA ("IN PENSIONE"), SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI UN ENTE PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI E DI RELATIVI COMPENSI	22
L.724/1994.....	22
Art. 25 - Incarichi di consulenza	22
D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012	23
Art. 5, comma 9 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni.....	23
CIRCOLARI N. 6/2014 E N. 4/2015 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.....	24
PARERE N.0036607-P DEL 28/05/2021 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA.....	25
C) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI	26
C.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021).....	26
Art. 4 - Requisiti soggettivi	26
Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti.....	27
D.LGS.267/2000.....	27
Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	27

MODELLO "C"

Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	28
Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità	29
D.LGS.235/2012.....	29
Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali	29

A) DISPOSIZIONI GENERALI

A.1) CODICE CIVILE

Art. 2382 - Amministratori delle s.p.a.: Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto,
- inabilitato,
- il fallito,
- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].
- l'interdetto (dall'ufficio di amministratore) con provvedimento adottato nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione europea.

Art. 2390 - Amministratori delle s.p.a.: Divieto di concorrenza degli amministratori nelle s.p.a.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni [c.c. 2301].

Art.2475 - Amministratori delle s.r.l.: Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto,
- inabilitato,
- il fallito,
- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

Le norme di legge attualmente vigenti non prevedono, invece, divieti di concorrenza, né limiti massimi di durata della carica stessa (che potrebbe essere anche a tempo indeterminato).

A.2) L.296/2006

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

Articolo 1, comma 734

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

A.3) D.LGS. 39/2010

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE, RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 84/253/CEE.

Articolo 10 comma 7 (Indipendenza e obiettività del revisore legale dei conti)

Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso, svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

In merito all'indipendenza e obiettività dei sindaci del collegio, si espresso anche il “CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI”, attraverso il proprio documento denominato “Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate” (versione del 18/12/2020).

In esso, alla sezione “Norma 1.4 – Indipendenza”, riporta:

- <<I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.>> [paragrafo “Principi”]
- <<La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e per l'indipendenza del sindaco. Ai sensi dell'art. 2399 c.c., il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia se si verifica una delle seguenti situazioni: La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:
 - ...
 - e) è amministratore della società [nel quale esercita la funzione di membro del collegio sindacale];
 - f) è amministratore delle società controllate dalla società [nel quale esercita la funzione di membro del collegio sindacale], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - ...
 Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza.>>

[paragrafo “Criteri applicativi, punto “Obiettività e indipendenza”]
- << L'indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità. Va evidenziato, al proposito, che la valutazione dell'indipendenza del sindaco non può limitarsi all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta “di fatto”, cioè

l'atteggiamento mentale del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza "apparente" o "formale", cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi. Occorre precisare, altresì, che l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività.>>

[paragrafo "Commento"]

Si rimanda, per maggiori informazioni circa le cause ostative nell'assumere incarichi per coloro che sono membri di organi di controllo, al modello "D" denominato "DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL COMUNE DI RIMINI RELATIVE AI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CARICA DI MEMBRO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PARTECIPATI E NON PARTECIPATI DAL COMUNE DI RIMINI", pubblicate sul sito web del Comune di Rimini in "Amministrazione Trasparente / Enti controllati / Rappresentanti del Comune presso gli enti partecipati e non partecipati / Accettazione alla carica proposta - Modelli di dichiarazione nella sezione".¹

A.4) D.LGS. 39/2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 - (in vigore dal 04/05/2013)

Nota: l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.AC.), ha reso consultabili le FAQ relative all'incompatibilità ed incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013, al seguente link: <http://www.anticorruzione.it>

PREMESSA

Il D.Lgs. 39/2013 all'articolo 1 comma 2, riporta una serie di definizioni sui principali "termini" usati nel testo del decreto, che sono state integrate o chiarite da successive pronunce dell'A.N.AC.²

In particolare si precisa che per:

- "Componenti di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico",
- "Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico"
- "Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati"

si identificano le cariche di ³

¹ <https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/accettazione-alla-carica-proposta-modelli-di-dichiarazione>

² Si veda la deliberazione dell'A.N.AC n. 373 del 08/05/2019 e la FAQ n. 9.15

³ Il termine "Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati" **ricomprende anche** le "posizioni di dirigente" e "lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente".

- **presidente con deleghe gestionali dirette,**
- **amministratore delegato e assimilabili.**

Pertanto nei casi di inconferibilità e incompatibilità di seguito riportati, laddove non diversamente specificato, con il termine “Amministratore” si vogliono intendere le cariche di **presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.**

L'articolo 2, comma 2) equipara le “posizioni organizzative” ai dirigenti (con la conseguenza che quanto di seguito esposto per i dirigenti vale anche per le posizioni organizzative).

Si invita alla lettura di tutte le altre definizioni indicate nel decreto. In calce alla presente sezione, sono riportate quelle relative al significato dei vari organismi partecipati:

1. enti pubblici;
2. enti di diritto privato in controllo pubblico;
3. enti di diritto privato regolati o finanziati.

Esaminiamo ora le cause previste dal D.Lgs. 39/2013 circoscritte a quelle che impediscono ad un soggetto di assumere o mantenere la carica di “amministratore” (nel senso sopra specificato).

Queste cause di impedimento sono presentate suddivise in 4 gruppi, applicando il criterio della *natura di organismo partecipato* (ovvero le categorie individuate dal decreto) nel quale il Comune di Rimini nomina/designa il proprio rappresentante. Le cause sono poi elencate per articolo.

A.4.1) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO (ARTT. 4, 11)

Articolo 4 comma 1 lett. b)

Inconferibilità per gli amministratori, dirigenti e consulenti degli enti di diritto privato regolati/finanziati

1. A COLORO CHE NEI 2 ANNI PRECEDENTI

- hanno svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico,

non possono essere conferite le cariche di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale

2. A COLORO CHE NEI 2 ANNI PRECEDENTI HANNO SVOLTO IN PROPRIO

- attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

non possono essere conferite le cariche di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale

Articolo 11 commi 1 e 3

Incompatibilità tra l'amministratore di ente pubblico e la carica di componente degli organi di indirizzo nelle amministrazioni pubbliche e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello nazionale, regionale e locale;

è incompatibile con quello di:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del governo di cui all'art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1).

2. L'INCARICO DI

- amministratore di *ente pubblico* di livello provinciale o comunale;

è incompatibile con la carica di:

- a) componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. a);
- b) componente della giunta o del consiglio di un Ente Locale⁴ ricompreso nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. b);
- c) presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di un Ente Locale⁵ della stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico (comma 3, lett. c).

A.4.2) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI **ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO** (ARTT. 12,13)

Articolo 12⁶ comma 4

Incompatibilità tra gli amministratori di enti privati controllati e gli incarichi dirigenziali

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, INTERNI E ESTERNI,

- nelle pubbliche amministrazioni di livello provinciale o comunale,
- negli enti pubblici di livello provinciale o comunale
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale

sono incompatibili con le cariche di presidente o amministratore delegato:

- a) negli *enti di diritto privato in controllo pubblico* da parte della regione oppure di un Ente Locale⁷ della stessa regione (comma 4 lett. c).

Articolo 13

Incompatibilità tra l'amministratore di enti privati controllati e le cariche negli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni pubbliche, nonché con le cariche di amministratore in enti privati controllati di livello regionale

1. LA CARICA DI

⁴ Per "Ente Locale" deve qui intendersi: Provincia, Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (*quindi anche il Comune di Rimini*) o forma associativa tra Comuni che abbia complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti

⁵ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3

⁶ Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

⁷ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

- presidente e amministratore delegato di *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale*

è incompatibile con quella di:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del governo di cui all'art. 11 della L. 400/1988, o di parlamentare (comma 1).

2. LA CARICA DI

- presidente e amministratore delegato di *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale*

è incompatibile con quella di:

- a) presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione nonché da Ente Locale⁸ della medesima regione (comma 2 lett.c).

3. LA CARICA DI

- presidente e amministratore delegato di *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale*

è incompatibile con quella di componente:

- a) di Giunta o di Consiglio di un Ente Locale⁹ della medesima regione (in cui è ubicato l'ente locale che controlla l'ente di diritto privato) (comma 3)

A.4.3) CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE SIA DI **ENTE PUBBLICO** SIA DI **ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO** (ARTT. 3, 7, 9, 12)

Articolo 3 comma 1 lett. b) e d)

Inconferibilità per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione

A COLORO CHE

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione)

sono inconferibili le cariche di

- a) amministratore di *ente pubblico* (lett. b)
- b) amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico* (lett. d).

Articolo 7¹⁰

A) Inconferibilità per gli amministratori di enti privati controllati

A COLORO CHE SIANO STATI NELL'ANNO PRECEDENTE (COMMA 1)

⁸ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

⁹ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

¹⁰ Le cause di inconferibilità dell'articolo 7 non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi (c. 3 dell'art. 7).

- presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione [che conferisce l'incarico] oppure da parte di un Ente Locale¹¹ della medesima regione

non possono essere conferiti gli incarichi:

- a) amministrativi di vertice della regione;
- b) dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) di amministratore di *ente pubblico* di livello regionale;
- d) di amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico* di livello regionale.

B) *Inconferibilità per i componenti di organi politici di enti locali oppure per gli ex amministratori di enti privati controllati*

1. A COLORO CHE (COMMA 2):

- **nei 2 anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico (l parte del primo periodo)

non possono essere conferiti gli incarichi di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello provinciale o comunale ubicato nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (lett. c);
- b) amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico* da parte di un Ente Locale¹² ubicato nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico (lett. d).

2. A COLORO CHE (COMMA 2):

- **nell'anno precedente** (l parte del primo periodo)

2.a) siano stati componenti della giunta o del consiglio di un Ente Locale¹³ di una determinata regione

oppure

2.b) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di un Ente Locale¹⁴ di una determinata regione

non possono essere conferiti gli incarichi di:

- a) amministratore di *ente pubblico* di livello provinciale o comunale ubicati nella stessa regione (lett. c);
- b) amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico* da parte di un Ente Locale¹⁵ ubicato nella stessa regione (lett. d).

¹¹ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

¹² Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

¹³ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

¹⁴ Per "Ente Locale" deve qui intendersi genericamente Provincia, Comune (quindi anche il Comune di Rimini) o Forma associativa tra Comuni

¹⁵ Per "Ente Locale" deve qui intendersi come riportato nella nota 3.

COMMENTO AL CASO 2.a) – *Ad es. colui che, nell'anno precedente, è stato membro del consiglio o della giunta di una "unione di comuni" non può fare l'amministratore di un consorzio di comuni - anche diversi da quelli dell'unione - ubicati nella medesima regione di quelli dell'unione.*

COMMENTO AL CASO 2.b) – *Una lettura stringente di questa norma porterebbe addirittura ad escludere la possibilità di riconferma, nella propria carica, o anche in quella di amministratore "semplice" - senza deleghe - per il presidente e l'amministratore delegato uscente di una società controllata da enti pubblici - mentre il caso contrario, di amministratore "semplice" uscente, che diventasse presidente o amministratore delegato, sarebbe possibile. In realtà questa lettura "stringente" è stata esclusa dalla delibera n.48/2013 del 27/06/2013 dell'A.N.AC. (autorità nazionale anticorruzione), che ha ritenuto "che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto".*

Articolo 9¹⁶ comma 2

Incompatibilità per gli amministratori degli stessi enti pubblici/privati controllati che regolano, finanziano o retribuiscono l'attività professionale svolta dagli stessi amministratori

GLI INCARICHI

- amministrativi di vertice e dirigenziali, comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni;
- di amministratore negli *enti pubblici*;
- di presidente e amministratore delegato negli *enti di diritto privato in controllo pubblico*

sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato,

- a) di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Articolo 12¹⁷ comma 1

Incompatibilità per incarichi dirigenziali conferiti dagli stessi enti pubblici/privati controllati

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, INTERNI E ESTERNI,

- nelle pubbliche amministrazioni,
- negli enti pubblici
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico

sono incompatibili con le cariche di presidente o amministratore delegato:

- a) nello stesso *ente pubblico* che ha conferito l'incarico dirigenziale - comma 1;
- b) nello stesso *ente di diritto privato in controllo pubblico* che ha conferito l'incarico dirigenziale - comma 1.

¹⁶ Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

¹⁷ Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

COMMENTO - *Ad esempio la carica di "presidente" o "amministratore delegato" di una società controllata da enti locali è incompatibile con quella di "dirigente" della stessa società.*

A.4.4) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE SOLO PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI (ART. 9)

Articolo 9¹⁸ comma 1

Incompatibilità tra la carica di amministratore di enti privati regolati/finanziati e l'incarico dirigenziale c/o pubbliche amministrazioni che vigilano sugli stessi enti di diritto privato regolati/finanziati.

GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, COMUNQUE DENOMINATI, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI QUALORA COMPORINO

- poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico

sono incompatibili con lo svolgimento di

- a) incarichi e cariche in *enti di diritto privato regolati o finanziati* dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico

COMMENTO - *Ciò per evitare coincidenza tra dirigente-controllore e amministratore-controllato.*

In caso di incompatibilità, il D.Lgs.39/2013 prevede, alla lett. h) del comma 2 dell'articolo 1, *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".*

In base all'articolo 20:

1. **all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.**
2. Nel corso dell'incarico l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto 39/2013.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. **La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.**

¹⁸ Gli articoli 9 e 12 del D.Lgs.39/2013 non si applicano alle società quotate che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la incompatibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto 39/2013 per un periodo di 5 anni.

A.4.5) DEFINIZIONI DEI SOGGETTI GIURIDICI AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013

Il decreto definisce alcuni termini che sono indispensabili per la corretta lettura del contenuto dello stesso decreto (come anticipato in premessa), in particolare le seguenti definizioni di enti pubblici e privati

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi e Associazioni di EELL;
- istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- CCIAA e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di cui al D.L. 300/1999 ¹⁹.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO:

- **società e altri enti di diritto privato** che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche;
- **enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni**, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI

società e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2. abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
3. finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

¹⁹ Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

A.5) D.LGS. 175/2016

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

Art. 11, comma 8 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, ...omissis..., essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (n.d.r.: la società "controllante"). Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

B) DISPOSIZIONI SPECIFICHE

B.1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.P. VALLONI MARECCHIA"

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo della "ASP VALLONI MARECCHIA" (avente natura giuridica, a seconda della norma di riferimento, di "ente pubblico non economico" o di "amministrazione pubblica") sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le Aziende Servizi alla Persona della Regione Emilia-Romagna, dalle seguenti disposizioni.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.179/2008

DI NORME E PRINCIPI CHE REGOLANO L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA - SECONDO PROVVEDIMENTO

1.2. Incompatibilità e decadenza dei componenti il consiglio di amministrazione

Non possono essere nominati componenti dei consigli di amministrazione delle ASP:

- 1) i componenti dell'assemblea dei soci;
- 2) i componenti degli organi degli enti pubblici territoriali soci;
- 3) i componenti della giunta dell'amministrazione provinciale di appartenenza dell'ASP;
- 4) i componenti degli organi della Regione;
- 5) i dipendenti degli enti pubblici territoriali soci con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
- 6) i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e coordinamento nei settori di attività dell'ASP;
- 7) il Direttore ed i dipendenti dell'ASP e coloro che hanno rapporti di collaborazione professionale con l'ASP;
- 8) il Direttore Generale ed i dirigenti dell'Azienda sanitaria locale dell'ambito territoriale di appartenenza;
- 9) i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano nell'ambito territoriale di attività dell'ASP;
- 10) per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del Servizio Assistenza Anziani ed i componenti degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale previsti all'articolo 14, comma 1 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 55, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
- 11) i componenti delle Commissioni tecniche locali competenti in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sui servizi dell'ASP;
- 12) i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e società con le quali l'ASP abbia rapporti economici o che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ASP;
- 13) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società partecipate dagli enti pubblici territoriali soci che operano nel medesimo settore di attività dell'ASP;

- 14) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento di enti a cui partecipa l'ASP;
- 15) coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinità fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi dell'ASP;
- 16) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti di cui ai numeri 12, 13 e 14;
- 17) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con l'ASP;
- 18) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'ASP o di una delle Ipab la cui trasformazione ha portato alla costituzione dell'ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito;
- 19) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, dei componenti dell'Assemblea dei soci;
- 20) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Non può inoltre ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione chi già ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione in altra ASP della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 12 - PRIMO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione

d) Organo di gestione - Consiglio di amministrazione di tre componenti

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea al di fuori del proprio seno e sono scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona.

STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016

Art. 19, comma 1 - Procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione

Gli amministratori sono scelti tra persone "in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto stabilito dal punto 2 della DGR n. 1982/2013".

Art. 20, comma 1 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non possono essere amministratori di una ASP coloro che rientrino "in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente".

B.2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE I.P.A.B.

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B. (avente natura giuridica di "ente pubblico non economico") sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le I.P.A.B., dalle seguenti disposizioni.

LEGGE 6972/1890

SULLE OPERE PIE (Entrata in vigore: 06/08/1890 - Ultimo aggiornamento: 13/11/2000)

Art. 11 – [Inconferibilità]

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

- a. coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;
- b. coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
- c. coloro che siano stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- d. chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

- e. i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

OMISSIS

Art. 14 - [Incompatibilità]

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

B.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA "AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI - A.C.E.R. RIMINI"

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di "ACER Rimini" (avente natura giuridica di "ente pubblico economico") sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, per le "Aziende Casa" della Regione Emilia-Romagna, dalle seguenti disposizioni.

LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2001, N.24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

[ultima modifica del 29/12/2020 ver.32]

Art. 44 comma 3 - Consiglio di amministrazione

3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del consiglio di amministrazione, trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 78, comma 2, (...) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ^(*). Lo statuto prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione, anche con riferimento al settore specifico di attività dell'ACER.

(*) D.Lgs. 267/2000

Art. 78, comma 2: Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 [Amministratori degli enti locali: Sindaci Assessori, Consiglieri comunali, Presidente, Assessori, Consiglieri provinciali] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

STATUTO DI "ACER RIMINI" VIGENTE DAL 18/12/2020

Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del consiglio di amministrazione

- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge.
- 2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- 3) La professionalità dei Consiglieri è attestata da curriculum che documenti la competenza nel campo della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle attività statutarie ACER e alle funzioni già svolte. La Conferenza degli Enti, nell'effettuare le nomine, valuta i curricula prodotti.

Art. 10, comma 1 - Incompatibilità, inconferibilità e decadenza dei membri del consiglio di amministrazione

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:
 - a) i dipendenti dell'ACER;
 - b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o con l'ex IACP o che abbiano debiti o crediti verso di essi derivanti da rapporti di diritto privato;

- c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
- d) coloro che abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER o l'ex IACP. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;
- e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ACER;
- f) coloro che ricadano nei casi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

B.4) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI COLORO CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO REMO BORDONI - C.E.I.S." DI RIMINI

Coloro che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di "C.E.I.S." (avente natura giuridica di "associazione" di diritto privato, eretta in "ente morale" con D.P.R. 22/11/1973 n.1036) sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni ostative, previste specificatamente, dallo statuto dell'ente.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "C.E.I.S." VIGENTE DAL 15/06/2020

Art. 14 - Il consiglio di amministrazione

OMISSIS

E' preclusa la possibilità di ricoprire la carica di membro deL CdA alle persone fisiche in qualità di genitore - esercente la potestà genitoriale di utenti che al momento della loro proposta a tale carica siano frequentanti uno dei servizi svolti dal CEIS di cui all'art 3.

E' preclusa la possibilità di ricoprire la carica di membro de CdA agli amministratori e/o dipendenti di società, associazioni, fondazioni e enti con personalità giuridica che svolgono attività concorrenti a quelle svolte dal C.E.I.S. di cui all'art. 3.

E' preclusa la possibilità di ricoprire la carica di membro de CdA ai dipendenti del C.E.I.S.

B.5) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER I "DOCENTI UNIVERSITARI" CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI UN ENTE PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI

I docenti universitari che si candidano alla carica di membro dell'organo amministrativo di un qualsiasi ente partecipato dal Comune di Rimini, sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconfiribilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni ostative previste specificatamente per la loro categoria professionale.

PREMESSA

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle sue deliberazioni **n.1349/2016** e **n.841/2017**, specifica che l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della L. n. 240/2010, spetta all'Università di appartenenza, con l'eventuale concorso, in sede di vigilanza, del Ministero (M.I.U.R.); tant'è che, nelle sopra richiamate deliberazioni, l'ANAC espone la propria opinione, ma non esprime alcun parere circa le specifiche incompatibilità dei docenti universitari, concludendo che *“l'accertamento di tale incompatibilità, che esula dalle competenze di quest'Autorità, viene, quindi, rimesso agli organi competenti della stessa Università”* (n.1349/2016).

D.P.R. 382/1980

RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, RELATIVA FASCIA DI FORMAZIONE NONCHE' SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

Art. 11, comma 5, lett. a) - Tempo pieno e tempo definito

Il regime di insegnamento a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve *“...le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali”*.>>²⁰

Art. 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità'

“(...) il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: ...omissis ...10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. (...)”>>.²¹

Si rimanda al testo integrale degli articoli 11 e 13 del [D.P.R. n. 382/1980](#).

L. 240/2010

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO”, CD. “LEGGE GELMINI”

Art. 6, comma 9, lett. a) - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

“La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (...). L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (...)”.

²⁰ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 “concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R.”

²¹ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 “concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R.”

<<Dalla lettura coordinata delle norme sopra riportate, sembra emergere il carattere generale del divieto di cui all'art.13 del D.P.R. n.382/1980 e, dunque, l'affermazione del principio della incompatibilità tout court dell'incarico di professore ordinario con le cariche di presidente o di amministratore delegato di enti pubblici o società a partecipazione pubblica - a prescindere dal regime a tempo pieno o definito dell'incarico di professore; tanto è vero che l'eventuale coesistenza dei due ruoli comporta d'ufficio il collocamento in aspettativa.

La disposizione di cui all'art. 11, comma 5, lett. a) del DPR n.382/1980, che prevede una clausola di compatibilità del regime di insegnamento a tempo pieno per le "attività, comunque svolte" per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società pubbliche, sembra, invece, riferirsi a situazioni di minore rilevanza quali, ad esempio, una generica attività di consulenza prestata dal professore nel campo disciplinare nel quale lo stesso è esperto.

Le cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.P.R. n.382/1980 riguardano, infatti, anche i professori universitari in posizione di tempo definito ex legge n. 240/2010>>.²²

Si rimanda al testo integrale dell'articolo 6 della [L. 240/2010](#).

B.6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE, ESSENDO IN QUIESCENZA ("IN PENSIONE"), SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI UN ENTE PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI E DI RELATIVI COMPENSI

Coloro che sono già in pensione al momento della propria candidatura alla carica di membro dell'organo amministrativo di un qualsiasi ente partecipato dal Comune di Rimini oppure coloro che andranno in pensione poco tempo (6-12 mesi) dopo aver accettato detto incarico, sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le ulteriori situazioni ostative previste specificatamente per chi è o sarà in quiescenza, di seguito riportate.

L.724/1994

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

Art. 25 - Incarichi di consulenza

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, *al personale delle amministrazioni* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo²³ 3 febbraio 1993,

²² Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 "concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R."

²³ PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165: pertanto per "amministrazioni pubbliche" si deve far riferimento all'art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001

n.29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.

D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 5, comma 9 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni²⁴

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

²⁴ Comma modificato dall'art. 6 D.L. 90/2014 (convertito in L.114/2014).

Il richiamo esplicito del legislatore a soggetti già lavoratori privati o pubblici, ha indotto il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad adottare due circolari (n.6/2014 e N.4/2015), che si integrano tra loro, nelle quali è ribadito (in ciascuna di esse²⁵) che non sono soggetti alla norma i lavoratori autonomi anche se in quiescenza, ai quali, pertanto, sembrerebbe ancora possibile attribuire incarichi remunerati.

Tuttavia tale orientamento "permissivo" è stato successivamente smentito da apposito parere n.0036607-P del 28/05/2021, reso - su specifico quesito posto da una società - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, che ha invece affermato che sono sottoposti alla norma tutti i soggetti in quiescenza, sia ex dipendenti, sia ex autonomi.

Attualmente la questione rimane pertanto controversa.

CIRCOLARI N. 6/2014 E N. 4/2015 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N.124.

Le due circolari interpretative dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 emesse dal "*Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione*", [n.6 del 04/12/2014](#) e [n.4 del 10/11/2015](#) (quest'ultima da considerare "integrativa" della prima), chiariscono i seguenti punti:

- a) **i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:** *"Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che corrisponde il trattamento di quiescenza"* (circ. 6/2014). Pertanto sono esclusi dalla norma i pensionati che erano lavoratori NON dipendenti. Inoltre viene precisato che la *"condizione del collocamento in quiescenza ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito"* (circ. 6/2014). *"Come già indicato nella circolare n. 6 del 2014, per "lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza" si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi"* (circ. 4/2015);
- b) **incarichi vietati:** sono *"solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza; incarichi dirigenziali o direttivi; cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllali"* (circ. 6/2014). *"Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché **per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate**, detto limite non è più operante, ferma*

²⁵ Ciò nonostante, vi sono provvedimenti della Corte dei Conti (ad. es. la deliberazione n.180/2018 della sezione regionale di controllo per la Lombardia) e di altre autorità che interpretano restrittivamente la norma, considerando soggetti all'art.5, comma 9 del D.L. 95/2012, anche coloro che sono in pensione a seguito di una carriera lavorativa "autonoma".

restando la gratuità” (circ. 4/2015). “*In assenza del requisito del controllo, peraltro, il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società*” (circ. 4/2015).

- c) **situazioni in cui chi è già in pensione possa però accettare incarichi retribuiti:** Riepilogando, non sono assegnabili incarichi dirigenziali a dipendenti collocati a riposo che abbiano più di 65 anni (ad esclusione degli ex lavoratori autonomi), che è il limite di età di servizio per il comparto pubblico, così come già previsto dall'art.33, comma 3, del D.L.4 luglio 2006, n.223, norma speciale, non abrogata. Resta ferma, invece, la possibilità del loro conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il predetto limite di età anagrafica. Infatti il Ministero ha chiarito che “*non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza*” (circ. 6/2014). Anche nella circ. 4/2015, il Ministero ribadisce che “*per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n.6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.*”

PARERE N.0036607-P del 28/05/2021 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Con riferimento alla locuzione “*soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza*”, contenuta nella disposizione, con il termine «*lavoratori*» devono intendersi, alla luce di un consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza contabile, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta precedentemente il collocamento in quiescenza “*in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa.*”.

C) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI

C.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE²⁶ (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021).

Art. 4 - Requisiti soggettivi

I "rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti" devono:

- a) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale (con l'eccezione di quelli relativi ai dipendenti del Comune e di quelli relativi agli amministratori degli enti²⁷);
- b) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, in nessuna delle situazioni che, in base alle disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) vigenti, possano precludere loro l'assunzione della carica da assumere²⁸;
- c) non avere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, rapporti di coniugio, convivenza, unione civile, parentela o affinità entro il quarto grado con il Sindaco;
- d) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, per le attività personali svolte, in conflitto d'interessi - anche solamente potenziale - con l'ente interessato dalla nomina o designazione;
- e) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, competenze e/o professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. - svolte) adeguate alla tipologia dell'incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum;

²⁶ Attualmente trattasi degli articoli 42, comma 2, lettera "m" e 50, comma 8, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

²⁷ Le due eccezioni qui previste servono a rendere possibile la nomina/designazione, rispettivamente, dei dipendenti comunali (quando consentita dalle vigenti norme di legge) e dei soggetti che già ricoprono, in un ente, una carica in rappresentanza del comune (caso esemplare è quello della riconferma di una persona nella stessa identica carica, per il successivo periodo temporale), evitando, nel secondo caso, un "circolo vizioso" (l'amministratore uscente di un ente, non essendo eleggibile a consigliere comunale, non sarebbe nemmeno nominabile/designabile, presso il medesimo ente o presso un altro ente, alla medesima o ad un'altra carica amministrativa, per il successivo periodo temporale).

²⁸ Il possesso del presente requisito implica, indirettamente, anche quello di tutti gli ulteriori requisiti specifici eventualmente imposti dalle disposizioni (di legge, statutarie, etc.) che regolamentano la carica da ricoprire (a titolo esemplificativo, non esaustivo, iscrizione ai registri - dei revisori legali dei conti; dei dottori commercialisti ed esperti contabili; degli avvocati; dei consulenti del lavoro - per il ruolo di "membro del collegio sindacale" delle società di capitali).

- f) non aver ricoperto la stessa carica per almeno i due mandati (interi) precedenti e tra loro consecutivi (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente, per gli altri);
- g) non ricoprire già, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, un altro incarico amministrativo, o di controllo, presso un ente, in rappresentanza del Comune di Rimini (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente e limitatamente ad una sola carica aggiuntiva, per gli altri).

Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti

Qualora le disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) lo consentano e nel rispetto del presente atto e del vigente *"Regolamento della disciplina delle incompatibilità e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti comunali, allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti"*, il Sindaco può, qualora ne ravvisi l'opportunità, nominare o designare dipendenti del Comune di Rimini quali rappresentanti del Comune stesso negli enti

D.LGS.267/2000

T.U.E.L. - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

(Richiamato dagli *"Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti"*, con riferimento ai *"requisiti per la elezione a Consigliere Comunale"*).

Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale

Comma 1 - Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale e circoscrizionale:

(omissis)

- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

(omissis)

- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

(omissis)

- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia;

- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

(omissis)

Comma 3 - Le cause di ineleggibilità di cui sopra, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(omissis)

Comma 5 - La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa

accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Comma 6 - La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale

1. E' incompatibile con la carica di sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale o circoscrizionale:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

D.LGS.235/2012**T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEQUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 63, DELLA L.190/2012 - IN VIGORE DAL 05/01/2013**

(Richiamato dagli *“Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti”* con riferimento ai *“requisiti per la elezione a Consigliere Comunale”*).

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, **presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs.267/2000** coloro:

- a) che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) **del consiglio** provinciale, **comunale** o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o di assessori provinciali o comunali.